

Elenco delle modalità per la stima previsionale del potenziale di partecipazione alle procedure competitive da individuare attraverso il decreto del Ministero, di cui all'articolo 5, comma 4:

- a) Per la prima procedura competitiva, la stima tiene conto della ricognizione, condotta dal GSE, delle iniziative progettuali e le attività in corso di autorizzazione o già autorizzate per la produzione di idrogeno rinnovabile, oltre che dei progetti che hanno ricevuto aiuti cumulabili con il contributo di cui al presente decreto;
- b) Per le successive procedure competitive, la stima si basa su uno o più dei seguenti metodi:
 1. analisi delle offerte ricevute nelle precedenti procedure competitive;
 2. ricognizione, condotta dal GSE, dei progetti che hanno ricevuto i permessi necessari o che sono in corso di autorizzazione;
 3. esiti dell'attività di raccolta delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura competitiva, condotta non più di sei mesi prima della pubblicazione del relativo bando.

26A03843

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 giugno 2026.

Fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto, in particolare, l'art. 84, comma 1, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che: «Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 agosto 2011, «Intesa con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali»;

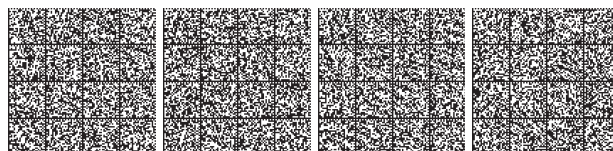
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sancita nella seduta del 23 ottobre 2025;

Decretano:

Art. 1.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di cui all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.



2. Agli amministratori di cui al comma 1 è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno

1. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area funzioni locali.

2. La liquidazione delle spese indicate al comma 1 è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.

3. Qualora dalla documentazione di cui al comma 2 risulti un importo inferiore rispetto a quello previsto per le stesse tipologie di spesa dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area funzioni locali, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate per ciascuna distinta tipologia di spesa di cui al comma 1, senza possibilità di compensazione tra le stesse.

Art. 3.

Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali

1. Ferme restando le tipologie di missioni previste dall'art. 2, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi. Gli enti disestati, gli enti strutturalmente deficitari di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti che con deliberazione consiliare, sono ricorsi alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5 per cento agli importi dei rimborsi di cui all'art. 2.

Art. 4.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2011, recante la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie e finali

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è sottoposto a pubblicazione secondo la normativa vigente.

Roma, 12 giugno 2026

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 3198*

26A03941

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 21 maggio 2026.

Istituzione del «Premio Mattei per la cooperazione culturale».

IL MINISTRO DELLA CULTURA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni, e in particolare l'art. 12 rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni;

